

Atto di garanzia complementare

1. Definizioni e validità

- 1.1. Ai sensi del presente atto di garanzia complementare si intendono per "aventi diritto" alle prestazioni citate, i titolari di una licenza per la progettazione di impianti di riscaldamento centralizzati a bassa pressione e di impianti di produzione di acqua calda di ambedue le categorie, nonché i titolari di una licenza per l'installazione di impianti a gas e impianti ad acqua.
- 1.2. Ai sensi del presente Atto di garanzia complementare per "prodotto" si intendono tutte le valvole per impianti di riscaldamento da noi prodotte dopo il 01.04.2016, purché siano state acquistate allo stato nuovo direttamente da noi oppure direttamente da uno dei nostri concessionari autorizzati per l'Austria e purché non siano oggetto di un'eccezione generale o di una nostra dichiarazione esplicita di esclusione dall'ambito di validità del presente Atto di garanzia complementare da noi comunicata all'avente diritto. I prodotti elencati di seguito sottostanno ad un regime particolare e non vanno considerati come prodotti coperti dal presente Atto di garanzia complementare: termostati e attuatori elettronici ed elettrici, attuatori HERZ, i regolatori di temperatura HERZ, i trasformatori HERZ, le STRÖMAX-MFS e i raccordi a compressione RALLTOP. Sono altresì esclusi i componenti soggetti a usura, quali ad esempio le guarnizioni.
- 1.3. Ai sensi del presente Atto di garanzia complementare il ricorso per l'indennizzo di danni dovuti a difetti di progettazione, di produzione o del materiale impiegato presentato dall'avente diritto per il tramite del suo cliente costituisce un "evento dannoso".
- 1.4. L'estensione geografica della validità del presente Atto di garanzia complementare è circoscritta ai paesi europei.

2. Prestazioni garantite dal presente Atto di garanzia complementare

In virtù del presente Atto di garanzia complementare (escludendo qualsiasi altro diritto) noi ci impegniamo a fornire le seguenti prestazioni:

- 2.1. Fornitura gratuita dei prodotti o loro componenti necessari per riparare il danno e trasporto gratuito fino al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.
- 2.2. Ci riserviamo di decidere a nostra scelta se:
 - a) effettuare i lavori necessari per smontare e montare i prodotti o parti di prodotti difettosi
 - b) riparare i prodotti originali o parti di prodotto oppure
 - c) assumere i relativi costi.
- 2.3. Riparare i danni materiali causati direttamente dal materiale difettoso oppure assumere i relativi costi.
- 2.4. Risarcimento dei danni diretti alle persone provocati dal materiale difettoso.
- 2.5. Le prestazioni di cui ai punti 2.1 a 2.3 sono limitate ad un massimale di EURO 500.000,- per evento dannoso.
- 2.6. La validità della garanzia di prestazioni è circoscritta agli eventi dannosi dovuti a difetti di progettazione, di produzione o del materiale impiegato ossia alla non conformità con tutte le esigenze di qualità da noi garantite oppure non conformità con livelli di qualità garantiti dal progresso della tecnica e dalle usanze commerciali.

3. Doveri degli aventi diritto.

Per avere diritto alle prestazioni previste del presente Atto di garanzia complementare l'avente diritto è tenuto a rispettare le condizioni ed i doveri elencati di seguito. La violazione di uno o più doveri ci solleva dal nostro obbligo di concedergli le prestazioni di garanzia.

- 3.1. L'installazione e l'impiego dei prodotti deve essere conforme alle istruzioni di installazione e di utilizzazione da noi fornite nei nostri prospetti e nella documentazione allegata alla confezione del prodotto fornito, nonché specificate nelle norme tecniche e specificazioni relative al campo d'impiego aventi validità al momento dell'installazione dei prodotti. Gli interventi di manutenzione vanno in modo particolare effettuati con la dovuta cura che richiede il progresso tecnico.
- 3.2. Non appena venuto a conoscenza di un evento dannoso l'avente diritto è tenuto a comunicarci immediatamente il fatto avvenuto (al massimo entro tre giorni lavorativi) in modo documentabile (con telex o telegramma) e di trasmetterci tutte le informazioni da noi richieste. E' tenuto altresì a dare seguito alla nostra richiesta di una comunicazione scritta di tali informazioni.
- 3.3. Appena notificato l'evento dannoso l'avente diritto è tenuto a consentire a noi e al rappresentante della società di assicurazione di accedere senza indugio al luogo in cui si è verificato tale evento e di prendere tutti i provvedimenti del caso per facilitare la determinazione delle cause e l'estensione e l'importanza del danno. Egli è tenuto in modo particolare a conservare e a mettere a disposizione i prodotti e componenti di prodotto causa del danno.
- 3.4. L'onere della prova spetta alla parte lesa. L'avente diritto non ha facoltà di riconoscere a nome nostro o per conto proprio l'esistenza di un diritto effettivo di indennizzo per danni né di riconoscerne l'importanza. Non sono permesse, né per noi sono vincolanti, dichiarazioni fatte dall'avente diritto anteriormente o successivamente al verificarsi del danno in merito a diritti non contemplati nel presente Atto di garanzia complementare o dalle disposizioni di legge.

4. Validità e prescrizioni di forma

- 4.1. Il presente Atto di garanzia complementare ha validità per tutti gli eventi dannosi avvenuti nel periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2021. Ci riserviamo la facoltà di decidere un'eventuale estensione della sua validità.
5. Luogo d'adempimento, foro competente e diritto applicabile
- 5.1. Il luogo d'adempimento è Vienna. L'unico foro competente in via esclusiva è il tribunale di Vienna che ha competenza per il nostro settore di attività. Il diritto applicabile a litigi sorti in relazione all'applicazione del presente Atto di garanzia complementare è il diritto austriaco. È esclusa l'applicazione della convenzione di diritto commerciale delle Nazioni Unite stipulata a Vienna.

Vienna, aprile 2018

